

Con la comunicazione dell'inizio dei lavori la ditta dovrà comunicare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata corredata della documentazione prevista per legge. La mancata presentazione della segnalazione, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 58 della L.R. 4/2003, gli immobili e le opere che hanno beneficiato di aiuti regionali per l'agricoltura non possono essere distolti dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto per almeno dieci anni dalla data di fine lavori.

Sono fatti salvi ulteriori pareri di competenza di Amministrazioni diverse da quella comunale.



Il Responsabile del Settore

(Arch. Cosima Orlando)

I sottoscritti dichiara di accettare il presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui esso è subordinato ed inoltre autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/96, e successive modifiche ed integrazioni per le finalità inerenti il rilascio del provvedimento

Addi _____

Il Titolare Del Permesso

Diritti di Segreteria
€ 250,00
Reg. N. 76/2021



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

Settore Urbanistica

PERMESSO DI COSTRUIRE

N. 11/2021 del 26.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



- Vista l'istanza del 21.06.2021 registrata al protocollo comunale al n. 6165, presentata dal Signor Collura Diego, nato a Palermo il 24.09.1993, C.F. CLL DGI 93P24 G273F, in qualità di Legale Rappresentante della Società Azienda Agricola Collura s.s., con sede legale in Castronovo di Sicilia, Via Piedimonte, 64, P.I. 06813580823, con la quale viene chiesto il permesso di costruire per la modifica di un fabbricato destinato a stalla e da destinare in parte a magazzino e in parte a laboratorio per la lavorazione e commercializzazione delle mandorle, con relativi servizi, nonché la realizzazione, con struttura in acciaio, di una tettoia aperta da tre lati, a servizio della suddetta attività, della superficie coperta di mq. 84,92, con copertura a una falda inclinata sovrastante la quale verrà installato un impianto fotovoltaico per uso aziendale di Kw 9,00, ricadente in C.da Fiumetorto, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 10, particelle nn. 1014, 969 e 774;
- Visti gli elaborati tecnici allegati all'istanza di cui sopra;
- Fatto presente che la realizzazione del suddetto progetto, costituisce completamento della filiera produttiva dell'Azienda di che trattasi e per lo stesso il richiedente, in qualità di imprenditore agricolo ha aderito al BANDO PUBBLICO SOTTOMISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - Sottomisura 6.1 "Aiuti all'Avviamento di imprese per i giovani agricoltori" sottomisura collegata 4.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole, giusto D.D.S n.443/2019 del 14.12.2019;
- Fatto altresì presente che il fabbricato sopra descritto è stato realizzato con Concessione edilizia n. 4388/94 del 24.11.1994;
- Vista la L.R. n. 16/2016 di recepimento con modifiche ed integrazioni del DPR 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia);
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare l'art. 31 delle N. di A. della Z.T.O. D1;
- Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
- Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n°1150, e la legge 6 agosto 1967, n°765;
- Vista la Legge n°47 del 28/2/1985, e L.R. 10/8/1985 n°37 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n°303 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le leggi regionali 31 marzo 1972, n°19, 26 maggio 1973, n°21;
- Vista la relazione tecnica asseverata rilasciata dal professionista ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/2001 attestante che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica;
- Vista la lettera di affidamento dell'incarico al professionista come previsto dal 1° comma dell'art. 36 della L.R. 1/2019 e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal professionista ai sensi del 2° comma del suddetto art. 36 della L.R. 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di Igiene Pubblica dell'U.O. ASP n. 6 distretto di Lercara Friddi in data 08.07.2021 prot. n. 3824;
- Vista l'attestazione di deposito del progetto di che trattasi, rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo, ai sensi degli articoli 65 e 93 del DPR 380/01, come recepito dalla L.R. 16/2016 e dall'art. 94 bis del medesimo DPR 380/01, come introdotto dal D.L. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019, in data 15.07.2021, prot. n. 20210095395;
- Vista l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 20 del R.D.L. 1126/1926, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste il 19.07.2021, prot. n. 69453;
- Visto l'elaborato tecnico inerente le *Norme sulle prevenzione dai rischi di caduta dall'alto* di cui al Decreto dell'Assessorato della salute del 05.09.2012 nonché alla Circolare dell'Assessorato della Salute del 23.07.2013, n.1304 *Indicazione per l'applicazioni del Decreto dell'Assessorato della Salute del 05.09.2012*;
- Fatto presente che l'immobile oggetto della presente non è obbligato al rispetto della norma relativa al rendimento energetico nell'edilizia di cui al D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE come modificato dalla legge n. 90 del 2013;
- Vista la L.R. n. 17/94;
- Vista la L.R. n. 5/2011;
- Visto il D.lgs. 152/2006;
- Preso atto che il richiedente ha il necessario titolo per richiedere il permesso di costruire, come risulta dal contratto di Comodato d'uso gratuito registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo 2, in data 17.09.2019, al n. 1776, serie 3.

RILASCIATA

Al Signor Collura Diego, nato a Palermo il 24.09.1993, C.F. CLL DGI 93P24 G273F, in qualità di Legale Rappresentante della Società Azienda Agricola Collura s.s., con sede legale in Castronovo di Sicilia, Via Piedimonte, 64, P.I. 06813580823

PERMESSO DI COSTRUIRE

per la modifica di un fabbricato destinato a stalla e da destinare in parte a magazzino e in parte a laboratorio per la lavorazione e commercializzazione delle mandorle, con relativi servizi, nonché la realizzazione, con struttura in acciaio, di una tettoia aperta da tre lati, a servizio della suddetta attività, della superficie coperta di mq. 84,92, con copertura a una falda inclinata sovrastante la quale verrà installato un impianto fotovoltaico per uso aziendale di Kw 9,00, ricadente in C.da Fiumetorto, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 10, particelle nn. 1014, 969 e 774, in conformità agli elaborati tecnici che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 1 – Caratteristiche del permesso di costruire –

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore dei richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 2 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

Articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001, come recepito dall'Art.7 della L.R. 16/2016

Trattandosi di caso previsto dall'art. 17 del DPR 380/2001 come recepito con modifiche dall'art. 8 della L.R. 16/20016, 3° comma, lettera a), il presente permesso a costruire è rilasciato a titolo gratuito giusto certificato anagrafico rilasciato dall'Ufficio Registro delle Imprese – Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura di Palermo/Enna in data 20.09.2019 al n. PA-417589 dal quale risulta che la ditta è impresa agricola e dichiarazione annuale dei redditi 2021 (Anno 2020) dalla quale risulta che ricava dalla conduzione del fondo oltre il 50% del reddito.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del titolare del permesso di costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- il presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo;
- nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:
 - 1) il nome e cognome dell'intestatario del permesso di costruire o l'indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
 - 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
 - 3) il nome e cognome del responsabile della sicurezza D.Lgs. 81/2008;
 - 4) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
 - 5) la data e il numero del presente provvedimento;
 - 6) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. ed in acciaio indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n°1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art.4, prima dell'inizio dei lavori. Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare del permesso di costruire deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il titolare del permesso di costruire deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n°319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela della acque dall'inquinamento; 31 marzo 1968, n° 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Art. 4 - Efficacia temporanea e decadenza del permesso di costruire

I lavori debbono essere iniziati entro anni uno dalla data di rilascio del presente provvedimento ed ultimati, e l'immobile reso abitabile e/o agibile entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori.

I termini che precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio e ultimazione, previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi termini, a condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori.

La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio

Art. 5 - Prescrizioni speciali

Che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nei pareri sopraccitati.